



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE *** COPIA ***

numero **115** del **28-07-2015**

OGGETTO:

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. CONFERMA TARIFFE PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Luglio alle ore 13:15 con la continuazione, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Risultano presenti

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
3	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
4	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
5	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
6	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale PISANO LUCIO incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1 – comma 169 – della Legge 27.12.2006 n.296 (Legge finanziaria 2007, in G.U. 27.12.2006), dispone che: *“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Che, in particolare, l'art. 172 del T.U. n. 267/2000 al comma 1, lettera "e)" prevede tra gli allegati del bilancio la deliberazione con cui sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Che ai sensi del combinato disposto delle norme recate dall'art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito in Legge 126/2008 e dell'art. 77 bis comma 30 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, con Legge n. 133/2008, per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del c.d. federalismo fiscale se precedente al 2011, restava sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote di tributi, fatta eccezione per la TARSU;

Che la legge di stabilità n.220/2010 confermava la suddetta sospensione sino all'attuazione del federalismo fiscale;

Che il decreto Monti (art.13, comma 14, del D.L. 201/2011) abrogava l'art.1 del D.L. 93/08 cioè la norma originaria ma lasciava in piedi la disposizione della legge 220/2010 con la conseguenza che il blocco doveva ritenersi in vigore almeno per i tributi non interessati da interventi ad hoc del legislatore come accaduto invece per l'addizionale IRPEF con il Decreto legislativo sul federalismo fiscale (D.Lgs.n.23/2011) e per l'IMU con il D.L. n.201/2011;

Che l'art. 7 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, disponeva che *“1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli artt. 8, c. 1 e 11, c. 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme d'imposizione municipale: un'imposta municipale propria ; un'imposta municipale secondaria. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'art. 10, pari al trenta per cento. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'art. 2, tenuto conto di quanto attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo”*.

Che l'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011 stabiliva che dal 2014” *l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari siano sostituiti dall'imposta municipale secondaria (Ims)”,* che però ha subito un ulteriore rinvio;

Che infatti a decorrere dall'anno 2015, avrebbe dovuto essere soppressa la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e sostituita dall'imposta municipale secondaria. (*art. 11, c. 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, nel testo modificato dall'art. 1, c. 714, lett. b, legge 27 dicembre 2013, n. 147*) che però ancora non ha trovato attuazione;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.63 del 30/09/1995, integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 22/07/1997, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione temporanea e permanente di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs.507/93, in uno alle tariffe per la determinazione del canone;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27/05/2008 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrai;

Che con deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 31/7/2014 sono state confermate le tariffe della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2014 richiamando la delibera di Giunta Comunale n.85 del 5/5/2006 che da ultimo aveva confermato le tariffe TOSAP stabilite con delibera della Giunta Comunale n.22 del 26/02/2002;

Dato atto che la disciplina per la determinazione del canone si applica anche per la determinazione della tosap. (*art. 63, c. 3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*);

che se l'azienda titolare dell'atto concessorio ha più rapporti con lo stesso utente, al quale eroga più servizi, dovrà corrispondere tante somme a titolo di Tosap o Cosap quanti sono i servizi resi.

Che per la variata modalità di commisurazione del tributo, le Aziende devono presentare, per l'anno 2000, denuncia iniziale, mentre per gli anni successivi la denuncia dovrà essere presentata solo in caso di variazione delle utenze dichiarate. Dall'ammontare complessivo della tassa deve essere detratto l'importo di eventuali altri canoni riscossi dall'ente per la medesima occupazione quali, ad esempio, il canone previsto dall'art. 27 del D.Lgs. 285/1992, recante il nuovo codice della strada e non più, come in passato, per la medesima concessione.

Che le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici dei servizi pubblici e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi stessi non sono più soggette al criterio di determinazione forfettaria per chilometro lineare, ma commisurate al numero complessivo delle utenze per la misura unitaria di tariffa riferita a due classi di comuni. (*art. 63, c. 2, lett. f, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446*).

Che la misura unitaria di tariffa per le utenze dei comuni fino a 20.000 abitanti è di 0,77 euro, quella per le utenze dei comuni oltre 20.000 abitanti è di 0,65 euro;

Che, altresì, il comma 2 lett. f) n.4 del citato art.63 del D.Lgs. n. 446/1997 prevede che gli importi della tariffa forfettaria di cui sopra vengano annualmente rivalutati in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

Ritenuto di procedere per l'anno 2015 alla conferma delle tariffe per la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche già in essere nel 2014;

Dato atto che le tariffe devono essere deliberate dalla giunta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio (*art. 3, c. 5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

Che in caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe applicate nell'anno precedente. (*art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296*);

Visto il D. Lgs. 507/93 e ss.mm.ii.;

Vista la legge n.23/12/2014, n.190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015);

Visto il D.M. 13/5/2015 del Ministero dell'Interno che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

PROPONE

1. di confermare, per l'anno finanziario 2015, le tariffe per l'applicazione della tassa di occupazione temporanea e permanente di suolo pubblico, approvate per l'anno 2014 con atto della Giunta Comunale n. 100 del 31/7/2014 richiamando la delibera di Giunta Comunale n.85 del 5/5/2006 che da ultimo aveva confermato le tariffe TOSAP stabilite con delibera della Giunta Comunale n.22 del 26/02/2002;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Giuseppe Spolzino, Dirigente Area Finanze, ai sensi dell'art.49 ,comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Il Dirigente Area Finanze
f.to dott. Giuseppe Spolzino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dott. Giuseppe Spolzino, Dirigente Area Finanze, ai sensi dell'art.49 ,comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Il Dirigente Area Finanze
f.to dott. Giuseppe Spolzino

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto **“Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Conferma tariffe per l’anno 2015”**;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile espressi dal Dirigente Area Finanze ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente con votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO PISANO LUCIO

La su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Li 29/7/2015

Il Segretario Comunale

F.TO PISANO LUCIO

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. ****

Li 29/7/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune dal _____ al _____.

Li _____

F.TO IL MESSO COMUNALE

Si dichiara che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li 29/7/2015 _____

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
